

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Presidenza

Dipartimento degli Affari Extraregionali
Servizio Sede di Roma

Prot. n° 3534

Roma, 21/03/2016

All'Assessore Regionale del Turismo, dello Sport e
dello Spettacolo

All'Ufficio di Gabinetto

Al Dirigente Generale del Dipartimento
del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

Ai Dirigenti referenti tecnici

e p.c. Al Vice Presidente della
Regione Siciliana

LORO SEDI

Oggetto: Report del Coordinamento Tecnico Turismo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del giorno 17 marzo 2016 (ore 14.15) presso la sede della Regione Basilicata, via Nizza, 56 – Roma.

Presenti alla riunione della Commissione: Abruzzo, Veneto, Lazio, Puglia, Lombardia, Umbria, Calabria, Sardegna, Emilia Romagna, Campania, Sicilia, Toscana.

Per la Regione Siciliana presente per il Dipartimento degli Affari Extraregionali: Diego Cavallaro – Referente Commissione Turismo.

Esame nuova classificazione alberghiera: determinazioni di merito.

Dopo ampio confronto tra i tecnici delle Regioni presenti, si conviene di apportare le seguenti modifiche al decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, art. 10, comma 5 (standard minimi per la classificazione alberghiera delle strutture ricettive e delle imprese turistiche).

Articolo 1 Oggetto.

Eliminare “ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi”.

Articolo 2 Attestazione dei requisiti di classificazione e relativa validità.

Il titolo dell’art. 2 diventerebbe “*Requisiti di classificazione e relativa validità*”, mentre il testo dell’articolo diventerebbe: “*Comma 1. La classificazione ha validità almeno quinquennale a partire dalla data di recepimento del presente decreto da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Comma 2 Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono nel provvedimento di recepimento del presente decreto la durata effettiva della classificazione*”.

Articolo 3 Ambito di applicazione.

Comma 1. Il presente decreto, il relativo allegato 1, recante “*schema di classificazione alberghiera Italia*”, ed il relativo allegato 2, recante “*informazioni sull’accessibilità delle strutture alberghiere*”, si applicano a tutte le strutture alberghiere nuove e quelle oggetto di ristrutturazione.

Comma 2. Alle strutture alberghiere già classificate alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano tutti i requisiti funzionali di cui all’allegato 1 recante “*schema di classificazione alberghiera Italia*” ed il relativo allegato 2 recante “*informazioni sull’accessibilità delle strutture alberghiere*”.

Comma 3. Sono fatti salvi i requisiti strutturali per gli alberghi nuovi od oggetto di ristrutturazione in edifici sottoposti a tutela, censiti di interesse storico o monumentale, ovvero sottoposti ad altre forme di tutela ambientale o architettonica.

Comma 4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano applicano, il presente decreto e i relativi allegati 1 recante “*schema di classificazione alberghiera Italia*” ed allegato 2 recante “*informazioni sull’accessibilità delle strutture alberghiere*”, per quanto compatibili, anche per la classificazione delle eventuali ulteriori tipologie di strutture ricettive alberghiere.

Via Marghera 36 – 00185 Roma – Tel. 06 4927271 – Fax 06 49272745

Via Gen. V. Magliocco 46 - 90141 Palermo - Tel. 091 7075461 – Fax 091 7075455

E-mail: dipartimento.affari.extraregionali@regione.sicilia.it

Il Dirigente del Servizio di Roma: Dott. Pietro Rinaldi – Tel. 06 49272720

E-mail: pietro.rinaldi@regione.sicilia.it

Comma 5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro il termine di anni 5 (cinque) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono alla verifica della classificazione posseduta dalle strutture alberghiere già classificate a tale data, nel rispetto del presente decreto e dei relativi allegati secondo le procedure di cui all'articolo 5

Articolo 5 Rilascio delle attestazioni.

Il titolo dell'art. 5 viene sostituito con ***“Procedura per la classificazione”***, mentre il testo del comma 1 con ***“Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono, con propri provvedimenti, le procedure per la classificazioni delle strutture ricettive alberghiere nel rispetto degli standard di cui al presente decreto, le procedure per le verifiche, nonché per l'applicazione delle sanzioni alle strutture che non risultino del possesso degli standard corrispondenti alla classificazione posseduta”***.

Articolo 6 Progettazione universale

Viene aggiunta la locuzione ***“in modo evidente”*** tra le parole ***“pubblicano”*** e ***“sul loro sito”***

Si resta a disposizione per ogni utile chiarimento.

Il Referente
Diego Cavallaro
firmato

Visto
Il Dirigente del Servizio
Pietro Antonello Rinaldi
firmato